

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 512-A)

## RELAZIONE DELLA II<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SICA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, POZZAR, TORELLI, VIGNOLA, FUSI, ACCILI**  
e **BERMANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972**

---

Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di  
liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi

---

**Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1974**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 512, d'iniziativa dei senatori De Marzi, Pozzar ed altri, tende ad uniformare e ad accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei loro consorzi.

Esso ricalca nelle linee generali un disegno di legge già presentato nella scorsa legislatura, del quale venne anche iniziata la discussione in sede legislativa e per il quale non si arrivò all'approvazione per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Il problema della uniformità, ma soprattutto della accelerazione della procedura, in un campo che è costellato da una varietà di disposizioni, è particolarmente sentito da tutta la cooperazione italiana, delle cui istanze si sono fatti interpreti tutti i Gruppi parlamentari, tanto che la Commissione lavoro del Senato ha approvato all'unanimità, apportandovi soltanto alcune modifiche, il testo sottoposto al suo esame.

Il disegno di legge mira in particolare:

a superare gli inconvenienti derivanti dalla varietà delle norme che regolano la materia, uniformando la procedura di liquidazione coatta per tutti gli enti assoggettati alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 1);

ad evitare la procedura o a semplificarla, riducendola al necessario, in tutti i casi di assoluta mancanza di attività o di pendenze attive, in adeguamento all'entità economica degli enti cooperativi da liquidare (art. 2);

a superare le cause principali che si frappongono ad una celere chiusura delle procedure di liquidazione e che possono ricondursi, come esattamente rilevato dai presentatori del provvedimento, essenzialmente:

alle azioni esecutive degli esattori delle imposte dirette e degli istituti di credito fondiario, possibili anche nel corso della procedura concorsuale a norma delle leggi vigenti;

alla necessità dell'autorizzazione dell'autorità governativa di vigilanza, ogni qualvolta il commissario liquidatore debba compiere una delle operazioni di cui all'articolo 35 della legge fallimentare, quando tali

atti siano di valore indeterminato o di valore superiore alle 50 mila lire;

alla pratica impossibilità di vendere gli immobili gravati da iscrizioni ipotecarie per importi superiori al valore degli immobili, non essendo precisato dalla vigente legislazione l'organo competente a disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e la procedura da seguire, in sede di liquidazione coatta;

alla difficoltà di reperire persone idonee, disposte ad accettare l'incarico di commissario liquidatore nelle liquidazioni che si chiudono per totale o quasi totale mancanza di attivo.

La Commissione lavoro ha ritenuto di modificare il testo sottoposto al suo esame all'articolo 2, prevedendo la possibilità anche per il legale rappresentante dell'ente cooperativo, oltre che per iniziativa dell'autorità di vigilanza, di chiedere lo scioglimento della cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, quando sia accertata l'inesistenza di attività o di pendenze attive. Il decreto di scioglimento dovrà essere pubblicato sul Foglio annunci legali della provincia dove ha sede la cooperativa; nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione di tale decreto potranno prodursi le eventuali opposizioni da parte dei creditori o degli altri interessati.

La Commissione ha ritenuto, altresì, di indicare espressamente che il commissario liquidatore dovrà essere scelto solamente fra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti in materia di lavoro, così da assicurare una specifica competenza delle persone incaricate di portare a termine una procedura che a volte presenta notevoli difficoltà di ordine squisitamente tecnico-legale.

La Commissione ha ritenuto, ancora, di fissare il principio che non si possano iniziare o proseguire azioni esecutive, anche se previste od ammesse da leggi speciali, dalla data di « pubblicazione » del provvedimento di liquidazione coatta sui beni compresi nella liquidazione, modificando in questo il testo originario, che stabiliva tale preclusione a decorrere dalla data del provvedimento. Ha

ritenuto, invece — come previsto in quel testo —, che non possano acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente nè iscriversi ipoteche sugli immobili per causa o titoli anteriori alla data del provvedimento di liquidazione. Si è ritenuto, cioè, di fare una distinzione fra l'inizio o il proseguimento di azioni esecutive e l'acquisizione di diritti di prelazione su beni mobili o l'iscrizione di ipoteche su immobili. Nel primo caso il termine è stato spostato alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, al momento, cioè, in cui i terzi ne sono venuti, o hanno avuta la possibilità di venirne a conoscenza; nel secondo, si è mantenuto il termine della data di emissione del provvedimento, per evitare che nelle more fra i due tempi (emissione - pubblicazione) possano essere concessi o acquisiti diritti pregiudizievole sul patrimonio dell'ente.

La Commissione ha, inoltre, al primo comma dell'articolo 7, aumentato a lire 25 milioni annui l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento e delle norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587 — che ha posto

a totale o parziale carico dello Stato il rimborso delle spese ed il compenso per il commissario liquidatore — nella considerazione che il modesto stanziamento in detta legge previsto (appena lire 1.500.000) impediva di superare le difficoltà incontrate nel reperire persone idonee e disposte ad accettare l'incarico di commissario liquidatore, quando non esistano attività o le stesse siano di modestissima entità. Allo stesso fine tende l'esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 2.

La Commissione, infine, accettando il suggerimento della Commissione bilancio, ha soppresso il secondo comma dell'articolo 7, in base al quale si sarebbe dovuto sopperire alle eventuali eccedenze di spesa con le entrate di cui al successivo articolo 8, data la imprevedibilità delle stesse.

Il relatore, conformandosi al parere unanime espresso dalla Commissione lavoro del Senato in sede di esame del disegno di legge, ne raccomanda la sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

SICA, relatore

#### PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 gennaio 1973

La Commissione bilancio e programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento alle seguenti due condizioni:

a) che la decorrenza sia spostata dal 1972 al 1973; conseguentemente occorre che venga in tal senso modificato il primo comma dell'articolo 7;

b) che sia soppresso il secondo comma dello stesso articolo 7, essendo le somme ivi considerate inidonee a fornire la copertura della spesa derivante dal disegno di legge, stante la loro indeterminatezza.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE MARZI E ALTRI

**Art. 1.**

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonchè la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e — in ogni caso — dalle disposizioni della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonchè la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e — in ogni caso — dalle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri*)

Art. 2.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza — ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive — provvede normalmente allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta.

Se nominato, il commissario liquidatore — ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive — può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore — nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge — accerti la mancanza di attività e di pendenze attive.

Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza — qualora accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, o su richiesta del legale rappresentante dell'ente — provvede con proprio decreto allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Tale decreto deve essere pubblicato sul Foglio annunci legali della provincia ove è la sede della cooperativa.

I creditori o altri interessati possono produrre istanza motivata all'autorità di vigilanza per la nomina del liquidatore, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Il commissario liquidatore è scelto fra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri*)

Art. 3.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente nè iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore — ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione nè a ripartizioni parziali — è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 1 milione.

Art. 5.

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza — su richiesta del commissario liquidatore vista dal comitato di sorveglianza, se nominato — ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente nè iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri*)

Art. 6.

Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587, sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

All'onere di lire 10 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587, nonchè nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Alla spesa eccedente il suddetto importo sarà provveduto con l'entrata di cui all'articolo 8.

Le somme di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzate, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile ed eccezionalmente in favore dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorità di vigilanza, a carico degli enti cooperativi interessati.

Art. 8.

Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito — in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi — ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587, nonchè nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

**Soppresso.**

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile ed eccezionalmente in favore dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

Art. 8.

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri*)

n. 267, e dell'articolo 2455 del codice civile, quando tali somme non siano rimosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.

A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto; le eventuali eccedenze risultanti alla fine di ciascun esercizio saranno reinscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)